

SEPARAZIONE E DIVORZI (ARTT.6-12 D.L. 132/2014)

La Legge 10 novembre 2014, n.162 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12/09/2014, n.132, ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all'Avvocato e davanti all'Ufficiale di Stato Civile a determinate condizioni.

1) Separazioni e divorzi davanti all'Avvocato ai sensi dell'art.6.

La Legge prevede all'art.6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Ai sensi della Legge n.55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla Legge 898/1970.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

2) Separazione e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art.12

L'art.12 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell'accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.

Ai sensi della Legge n.55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla Legge n.898/1970.

Dove.

Competente a ricevere l'accordo può essere il Comune di:

- Iscrizione dell'atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- Residenza di uno dei coniugi